UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Cesena, 05/12/2022

AL PRESIDENTE DELL'UNIONE VALLE SAVIO

LATTUCA ENZO

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
AOO principale dell'Unione Valle Savio
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0043920/2022 del 12/12/2022
Firmatario: ALESSANDRO FRANCIONI

OGGETTO: Relazione annuale sugli acquisti di beni e servizi (ex art. 26, comma 4, L. 488/1999). Risultati dell'attività di controllo – annualità 2021.

Breve introduzione normativa

La Legge 488/1999 - Finanziaria 2000 - ha introdotto il cosiddetto "Processo di razionalizzazione delle modalità di acquisto di beni e servizi", con l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi, riducendone la spesa e sviluppando modelli di approvvigionamento basati su processi e tecnologie innovative.

Come previsto dalla Legge 488/99 e successive modifiche, per l'acquisto di beni e servizi le pubbliche amministrazioni possono ricorrere alle convenzioni attivate da Consip, ovvero ne devono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi. Consip opera come centrale di committenza nazionale; a livello regionale tale ruolo è ricoperto da Intercent-ER.

I provvedimenti con cui le amministrazioni deliberano di procedere in modo autonomo, rispetto a convenzioni Consip-Intercent-ER attive, ai singoli acquisti di beni e servizi, devono essere trasmessi agli uffici preposti al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi del comma 4 dell'art. 26 della L.488/1999.

Si riporta il soprarichiamato art. 26 della legge Finanziaria 2000:

Unione dei Comuni Valle del Savio
Sede legale:
Piazza del Popolo 10, 47521 Cesena (FC)
Tel. 0547 356111

Altra sede:
c/o Palazzo Pesarini in Via Verdi n. 4 - San Piero in Bagno (FC)
Tel. 0543 900711 - Fax 0543 447833

CF: 90070700407
Posta Elettronica:
protocollo@unionevallesavio.it
PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it

26. Acquisto di beni e servizi.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e

l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.

Risultati dell'attività di controllo

Il Servizio Pianificazione e Controllo ha proceduto a verificare con tutti i Settori dell'Ente la presenza di determinazioni dirigenziali relative ad acquisti di beni e servizi, per importi inferiori alla soglia di 5.000 euro, effettuati nel corso dell'anno 2021 in modo autonomo in presenza di convenzioni Consip e IntercentER attive, registrando un esito negativo:

sulla base delle comunicazioni ricevute dai referenti di Settore, in presenza di convenzioni Consip e IntercentER attive, gli uffici non hanno proceduto ad acquisti di beni e servizi in modo autonomo.

La presente relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Unione Valle Savio ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L. 488/1999.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alessandro Francioni

(documento firmato digitalmente)